DISPOSIZIONI SULLA NOMINA A MAGISTRATO DI CORTE DI APPELLO

Art. 12

Ordine di collocamento in ruolo

Ai fini della applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, in caso di pari anzianita', il collocamento in ruolo avviene nel seguente ordine: magistrati vincitori del concorso per esame; magistrati dichiarati promuovibili per merito distinto; magistrati dichiarati promuovibili per merito semplice; magistrati favorevolmente valutati ai sensi della presente legge.

Versione in vigore dal 12 agosto 1966, non più in vigore dal 28 luglio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello
Estremi	Legge 25 luglio 1966, n. 570
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sulla-nomina-a-magistrato-di-corte-di-appello/art-12-ordine-di-collocamento-in-ruolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it